

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1527

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANTELLA, GUBETTI, MALAN, SANDRONE, FLEGO,
CAVALLINI, BASSO, BISTAFFA, SALINO, MAMMOLA**

Norme per agevolare l'accesso al credito da parte
delle piccole imprese al fine della prevenzione dell'usura

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, il successo degli usurai nel concedere prestiti a tassi elevati è una conseguenza diretta della difficoltà con cui il sistema bancario assiste le piccole e medie imprese (PMI).

Per aiutare le PMI ad accedere al credito, le associazioni di categoria imprenditoriali hanno dato vita a consorzi o cooperative di garanzia mutualistica, detti comunemente « Confidi », che, garantendo le linee di credito delle PMI, hanno contribuito fattivamente ad accrescerne la capacità di credito presso il sistema bancario.

Nonostante l'assistenza della garanzia dei Confidi, alcune PMI in temporanee difficoltà finanziarie non riescono comunque ad accedere al credito bancario, principalmente perché il rischio viene giudicato troppo alto dalla banca.

Per assistere queste aziende, che spesso presentano prospettive di sopravvivenza, se è vero che continuano a vivere per anni nonostante i tassi pagati agli usurai, occorrerebbe alzare la percentuale garantita dai Confidi a favore del sistema bancario, per fare in modo che esso si senta più tutelato e accetti di concedere il credito richiesto.

Ovviamente, la soluzione di questo problema generale non può essere caricata solo sui fragili bilanci dei Confidi, ma occorre un intervento pubblico sotto forma di contributi.

La presente proposta di legge prevede l'assegnazione di un contributo ai Confidi, che istituiscano fondi autonomi destinati a garantire fino all'80 per cento gli affidamenti concessi dalle banche alle PMI più fragili.

L'articolo 1 prevede che i soggetti beneficiari del contributo siano i Confidi promossi da associazioni imprenditoriali e che nel loro organo preposto a deliberare le concessioni di garanzia siano presenti in maggioranza i soci beneficiari (cioè i piccoli imprenditori soci dei Confidi), o i rappresentanti delle associazioni di categoria degli imprenditori nel cui interesse opera il Confidi.

Questa restrizione è stata posta per avere la certezza che le decisioni di concessione di garanzia siano prese nell'interesse delle PMI e non del sistema bancario, che potrebbe individuare nello strumento un facile modo per scaricare i propri rischi verso la clientela minore.

All'articolo 2 è previsto un contributo pari all'80 per cento per la costituzione o l'incremento del fondo di garanzia, in quanto il sistema dei Confidi non ha a disposizione fondi sufficienti per finanziare questa operazione. Rimane, comunque, a carico dei Confidi il 20 per cento di costo, che garantisce una istruttoria ponderata prima dell'assunzione del rischio.

È previsto che tali fondi siano costituiti appositamente, per tenerli distinti dai fondi ordinari dei Confidi, al fine di evitare che le operazioni più rischiose garantite da questo fondo possano creare problemi alla gestione ordinaria dei Confidi stessi.

L'importo minimo di 5 miliardi di lire è stato introdotto per ovviare al rischio di proliferazione di tanti piccoli fondi a carattere puramente dimostrativo e di scarsa efficacia, che disperderebbero inutilmente le risorse disponibili. Infatti è noto che, per avere efficacia, le garanzie offerte alle banche devono essere supportate da fondi il cui ammontare permetta di offrire una garanzia credibile. Nel caso specifico, la dotazione minima è altresì indispensabile, considerato il grado di rischio mediamente più elevato cui si espone il Confidi. In presenza di una scarsa dotazione di fondi, sarebbero sufficienti poche insolvenze per esaurire l'operatività del fondo stesso, senza che si possa innestare quel meccanismo di accrescimento del fondo-rischi per effetto degli accantonamenti operati, che può essere favorito da una elevata riparti-

zione dei rischi. Inoltre, la soglia minima costituisce un incentivo a coagulare le forze di più Confidi di minore dimensione: effetto che risulterebbe utile nel panorama italiano, caratterizzato dal più alto numero di Confidi rispetto agli altri Paesi europei.

In questo senso, la prospettiva migliore sarebbe la nascita di fondi a carattere regionale, promossi dai Confidi già operanti.

Gli interventi del fondo sono stati limitati ai prestiti a medio termine, per investimenti e consolidamento dei debiti a breve, oppure, per quanto riguarda gli interventi a breve termine, solo se il prestito è aggiuntivo rispetto a quelli già ottenuti. Queste specificazioni sono state inserite proprio per focalizzare l'intervento del fondo nel miglioramento della struttura finanziaria dell'azienda. Per quanto riguarda i prestiti a breve, la limitazione ai soli crediti aggiuntivi serve per evitare il travaso dei rischi, da parte del sistema bancario, da operazioni garantite dai Confidi con percentuali più basse (normalmente il 50 per cento) a quelle con percentuale più elevata (80 per cento), previste nella proposta.

L'articolo 3 definisce come « impresa a elevato rischio finanziario » quella che si sia già vista rifiutare la richiesta di affidamento da parte del sistema bancario, ancorché tale richiesta di affidamento fosse supportata dalla disponibilità del Confidi a garantirla in una misura minima del 50 per cento.

Non sono stati introdotti precisi limiti dimensionali per la definizione di PMI, in quanto normalmente i Confidi già operano con imprese di minori dimensioni, evitando, così, che il Confidi debba operare una discriminazione fra le aziende che già sono sue socie.

All'articolo 4 è stata prevista una procedura semplificata per la concessione di contributi da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che desiderassero supportare la costituzione o l'ampliamento dei fondi speciali, evitando l'approvazione preventiva della delibera camerale da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da accelerare i tempi di erogazione dei contributi ai Confidi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soggetti beneficiari).

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i consorzi e le cooperative di garanzia fidi (Confidi), promossi dalle associazioni di categoria, che hanno come attività principale la concessione di garanzie mutualistiche a favore delle piccole e medie imprese e nel cui organo, deliberante la concessione di garanzia, siano presenti in maggioranza i rappresentanti delle associazioni delle categorie imprenditoriali nel cui interesse opera il Confidi stesso.

ART. 2.

(Costituzione di fondi speciali di garanzia).

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che costituiscono fondi speciali, di ammontare minimo di 5 miliardi di lire, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire, fino ad una percentuale dell'80 per cento, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine destinati ad investimenti o al consolidamento dei debiti a breve termine e all'incremento delle linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, beneficino di un contributo pari all'80 per cento dell'importo relativo alla costituzione o all'incremento del fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di modalità che saranno definite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

*(Definizione di impresa
a elevato rischio finanziario).*

1. Sono considerate piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario quelle a cui è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita dalla garanzia, nella misura di almeno il 50 per cento, dei soggetti di cui all'articolo 1, da parte di una delle banche convenzionate con i Confindi stessi.

ART. 4.

*(Contributi delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura).*

1. Anche in deroga alle norme vigenti le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che desiderino contribuire alla costituzione o all'incremento dei fondi di cui all'articolo 2, sono autorizzate a concedere contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'articolo 1 senza che il provvedimento dei propri organi deliberanti debba essere preventivamente o successivamente sottoposto all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 2 nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del fondo stesso.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi, si provvede mediante l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

